

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 12061

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 25 ottobre 2011, alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 33

visto l'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la possibilità per il personale dipendente di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni;

visto il comma 2 del citato articolo 72 che dà facoltà alle amministrazioni, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere dette richieste;

visti i commi 3 e 4 del medesimo articolo 72 che disciplinano il trattamento economico temporaneo da erogare al dipendente in posizione di esonero e il relativo trattamento previdenziale;

visto il comma 11 del citato articolo 72, che prevede la possibilità per l'amministrazione di risolvere il contratto una volta che il dipendente ha raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

vista la circolare n.10/2008, del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, UPPA, Servizio trattamento personale che fornisce chiarimenti interpretativi delle norme sopra richiamate;

vista l'istanza presentata in data 24 febbraio dal Sig. Elio Imbres, dipendente tempo indeterminato presso la sezione di Pavia, intesa ad ottenere l'esonero dal servizio ai sensi della normativa sopracitata, nonché la certificazione previdenziale attestante il possesso dell'anzianità contributiva di 35 anni al momento della richiesta;

vista la nota in data 4 luglio 2011, con la quale il Direttore della sezione di Pavia esprime parere favorevole sulla richiesta;

considerate le esigenze organizzative e le esigenze in materia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane, nonché delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni

su proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 31 voti a favore

(14-10/49)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, commi da 1 a 6 e 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Sig. Elio Imbres, dipendente tempo indeterminato presso la sezione di Pavia, è irrevocabilmente esonerato dal servizio, con decorrenza 1° gennaio 2012 e per la durata massima di un quinquennio e comunque fino al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e alla corrispondente decorrenza del trattamento pensionistico; a tale ultima decorrenza il contratto con il Sig. Elio Imbres è risolto di diritto.

Durante il suddetto periodo al Sig. Elio Imbres sarà corrisposto un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al 31 dicembre 2011, con esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum, la suddetta percentuale sarà elevata al 70% ove in tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso soggetti o istituzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 72.

Il versamento della contribuzione previdenziale sarà effettuato sulle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito, per le voci in godimento se avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa; all'atto del collocamento a riposo al dipendente verrà corrisposta l'indennità di anzianità commisurata allo stipendio che lo stesso avrebbe avuto in godimento qualora fosse rimasto in servizio.